# ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 6 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 24 FEBBRAIO 2022

L'anno duemila**ventidue** il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio**, alle ore 15,30, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in prosecuzione della seduta odierna delle ore 15,20, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Si dà atto che sono presenti i Consiglieri: Avv. Vito Galluffo – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida - **Tesoriere**, Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacoma, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Pugliese Carlo e Avv. Vulpitta Giulio.

Risulta assente il Consigliere Avv. Ciaravino Salvatore.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto che inizialmente si procederà in seduta pubblica per l'espletamento del previsto giuramento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 247/2012, da parte dell'Avv. **Oro Maria Giorgia,** iscritta all'Albo nella seduta del 10 febbraio 2022.

Alle ore **15,35** viene introdotta in aula l'Avv. **Oro Maria Giorgia**, nata a Erice (TP) il 05/10/1992, la quale viene chiamata a rendere la dichiarazione di impegno solenne, ripetendo la seguente formula:

*"Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".*

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, come da separato verbale inserito agli atti del fascicolo personale, il Consigliere Segretario dichiara l'avvocato **Oro Maria Giorgia** come sopra generalizzata, immessa nella funzione di Avvocato.

Quindi, il Presidente, nel formulare al neo avvocato le congratulazioni per il traguardo raggiunto, dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio alle ore 15.40 e dà atto che l'adunanza consiliare proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

A questo punto, il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e constatata la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare, in prosecuzione della seduta ordinaria odierna delle ore 15,20 in cui sono stati già discussi i primi due punti dell'o.d.g., per la trattazione dei restanti argomenti all'ordine del giorno:

3. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
4. Domande di iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato;

5. Procedura di cancellazione d'ufficio dall' Albo degli Avvocati;
6. Cancellazione Albo Avvocati;
7. Cancellazione Elenco Speciale Avvocati Enti Pubblici;
8. Specializzazioni;
9. Richiesta di trasferimento Registro Praticanti Avvocati;
10. Cancellazione Registro Praticanti Avvocati;
11. Revisione Registro Praticanti Avvocati;
12. Pratica forense;
13. Consiglio Nazionale Forense;
14. Consiglio Distrettuale di disciplina di Palermo;
15. Esposti e segnalazioni;
16. Formazione professionale continua;
17. Varie;
18. Lavori di ristrutturazione Palazzo di Giustizia;
19. Pagamento fatture ai fornitori;
20. Proposte di convenzione.

**§ Si passa, quindi, all'esame del terzo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE)** e il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Segretario Avv. Orlando Maria in relazione all'istanza N. 67/2022 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri

di cui al seguente elenco: N. 1215/2021 G.P., N. 1251/2021 G.P., N. 39/2022 G.P., N. 40/2022 G.P., N. 41/2022 G.P., N. 42/2022 G.P., N. 43/2022 G.P., N. 44/2022 G.P., N. 45/2022 G.P., N. 46/2022 G.P., N. 47/2022 G.P., N. 48/2022 G.P., N. 49/2022 G.P., N. 52/2022 G.P., N. 53/2022 G.P., N. 54/2022 G.P., N. 55/2022 G.P., N. 56/2022 G.P., N. 57/2022 G.P., N. 58/2022 G.P., N. 59/2022 G.P., N. 60/2022 G.P., N. 61/2022 G.P., N. 62/2022 G.P., N. 64/2022 G.P., N. 65/2022 G.P., N. 66/2022 G.P., N. 67/2022 G.P., N. 68/2022 G.P., N. 69/2022 G.P., N. 70/2022 G.P., N. 71/2022 G.P., N. 72/2022 G.P., N. 73/2022 G.P., N. 89/2022 G.P., N. 85/2022 G.P., N. 86/2022 G.P., N. 91/2022 G.P., N. 93/2022 G.P., N. 94/2022 G.P., N. 96/2022 G.P., N. 97/2022 G.P., N. 99/2022 G.P., N. 100/2022 G.P., N. 101/2022 G.P., N. 103/2022 G.P., N. 105/2022 G.P., come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

********

**§ Sempre in relazione al terzo punto all'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE)** il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio l'istanza N. 95/2022 G.P. presentata in data 03/02/2022 =========, volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale Civile di Trapani nei confronti della ========= avente ad oggetto ricorso contro il decreto di espulsione.

L'istanza, presentata attraverso il sistema GPT, non ha ottenuto il parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115 in quanto manifestamente infondata ai sensi del vigente testo unico in materia di immigrazione.

Il Consiglio, esaminata l'istanza e la documentazione allegata, ritenuto che l'istanza risulta manifestamente infondata; Visti gli artt. 123 e 126, comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115, all'unanimità, delibera di rigettare l'istanza N. 95/2022 G.P. presentata in data 03/02/2022 dalla =========. Dispone trasmettersi copia del provvedimento di rigetto all'istante ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

*******

**§ In relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 16/02/2022 dall'Avv. **Palmeri Francesco**, iscritto al n. 1008 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2020, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati

abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Palmeri Francesco**, nato a Erice (TP) il 25.05.1988, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

********

**§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (PROCEDURA DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario introduce l'argomento riguardante la posizione dell'Avv. ========= nei cui confronti si rende necessario l'avvio della procedura di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale in applicazione delle norme dell'ordinamento professionale che alla cancellazione fanno riferimento.

Risulta, infatti, accertata l'irreperibilità del predetto iscritto al domicilio professionale dichiarato e ciò a seguito di numerose comunicazioni allo stesso indirizzate e rimaste inefficaci in quanto l'Avv. ========= risulta "sconosciuto" al domicilio professionale comunicato.

Inoltre, l'Avv. ========= non possiede un valido domicilio digitale e, per questo motivo, risulta sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense a norma dell'art. 16, comma 7 bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Ciò premesso, nella fattispecie rappresentata, la cancellazione d'ufficio trova la sua giustificazione nell'essere venuto meno il requisito di cui al comma 1, lett. c) dell'articolo 17 della Legge 247/2012, ove si sancisce che l'avvocato deve avere il proprio domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il COA presso cui è iscritto.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario, ritenuto che l'Avv. =========, a seguito di numerose comunicazioni e/o notifiche allo stesso indirizzate, risulta irreperibile al domicilio professionale dichiarato e conosciuto, tenuto conto che l'Avv. ========= inoltre non possiede un valido domicilio digitale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 comma 1° lett. c) e del comma 9 lett. a) della Legge 247/2012.

ad unanimità,

delibera

l'avvio della procedura di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale nei confronti dell'Avv. =========, invitandolo, tramite lettera raccomandata a. r. indirizzata al domicilio professionale conosciuto, a presentare proprie osservazioni al riguardo entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata stessa, con facoltà in capo al medesimo di chiedere di essere ascoltato, come prescritto dal comma 12 del summenzionato art. 17 , nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

********

**§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 17/02/2022 dall'Avv. **Manzo Martina**, nata ad Erice (TP) il 28/03/1993, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 17.02.2022.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **Manzo Martina** è stata iscritta al N. 1042 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 28/01/2021;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. **Manzo Martina** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2022;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

**DELIBERA**

la cancellazione dell'Avv. **Manzo Martina**, nata ad Erice (TP) il 28/03/1993, dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 17.02.2022.

*Avverte l'Avv.* **Manzo Martina** *che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021 e del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione*.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

**********

**§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI)**, il Consigliere Segretario rende noto che ========= omissis =========. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

********

**§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (SPECIALIZZAZIONI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la domanda presentata in data 08.02.2022, a norma dell'art. 6 comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e succ.mod., unitamente alla documentazione attestante il possesso del requisito di cui all'art. 2 comma 3 del decreto del Ministro della Giustizia n. 163 dell'1 ottobre 2020 (*Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista*) dall'Avv. **Cusenza Giulia Giusy**, nata a Erice (TP) il 29/12/1991, ai fini dell'ottenimento del titolo di avvocato specialista, così come previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo, in ragione del titolo di dottore di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei – curriculum diritto Amministrativo, costituzionale e internazionale conseguito presso l'Università degli Studi di Trento.

I componenti della commissione consiliare incaricata di verificare la regolarità della documentazione presentata dagli iscritti che intendono ottenere il titolo di specialista, accertato che sulla base della documentazione prodotta dall'Avv. Cusenza Giulia Giusy ricorrono le condizioni per l'accoglimento della richiesta presentata, hanno espresso parere favorevole.

Il Consiglio, presa visione dell'istanza presentata dall'Avv. Cusenza Giulia Giusy, ritenuto che la richiedente è iscritta al N. 985 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/10/2018, ritenuto che la stessa non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo, verificata la regolarità della documentazione prodotta e, in particolare, la certificazione rilasciata dall'Università degli Studi di Trento da cui risulta che la richiedente, in data 6 marzo 2020, ha sostenuto con esito positivo l'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei – curriculum Diritto Amministrativo, costituzionale e internazionale, all'unanimità, delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense l'istanza dall'Avv. **Cusenza Giulia Giusy**, nata a Erice (TP) il 29/12/1991, unitamente alla documentazione allegata. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

********

**§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (TRASFERIMENTO ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 08.02.2022 dalla dott.ssa **Romeo Miriam**, nata a Mazara del Vallo (TP) l'11/06/1996, iscritta al n. 2959 del Registro dei Praticanti Avvocati dal 22 aprile 2021, volta ad ottenere il rilascio del nulla-osta al trasferimento dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall'Ordine degli

Avvocati di Milano.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale dell'iscritta;

Ritenuto che la Dott.ssa **Romeo Miriam** è stata iscritta al N. **2959** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine con delibera consiliare del **22/04/2021**;

**Ritenuto** che la Praticante Avvocato Dott.ssa **Romeo Miriam** ha regolarmente espletato, dal **22.04.2021** al **23/01/2022**, la pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ottenendo la prescritta vidimazione del primo semestre di pratica (22/04/2021-22/10/2021) e il riconoscimento della validità della frazione di secondo semestre ((23/10/2021 – 23/01/2022) da parte del Consiglio dell'Ordine;

Ritenuto che a carico della stessa non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la Dott.ssa **Romeo Miriam** è in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021;

Dato atto che, ai fini del chiesto trasferimento dell'iscrizione, l'istante ha dichiarato di avere trasferito il proprio domicilio professionale in Milano presso lo studio legale dell'Avv. Perotti Riccardo;

Visto l'art. 15 comma 2° della Legge N. 247/2012; Visti gli artt. 12 e 41 del R.D. 22 gennaio 1934, N. 37; Vista la Legge n. 180/2003; all'unanimità,

**DELIBERA**

di autorizzare il rilascio del nulla-osta al trasferimento dell'iscrizione della dott.ssa **Romeo Miriam**, nata a Mazara del Vallo (TP) l'11/06/1996, nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Milano con l'anzianità di cui sopra e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Registro a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di Milano.

Il Consiglio, a norma dell'art. 41 comma 14° della Legge N. 247/2012, autorizza altresì il rilascio alla praticante avvocato dott.ssa **Romeo Miriam** del certificato parziale di pratica attestante il periodo di tirocinio regolarmente compiuto presso l'Ordine degli Avvocati di Trapani. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

*********

**§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data

17.02.2022 dalla Dott.ssa **Marino Vanessa**, nata a Salemi (TP) il 06/09/1993, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 16/02/2022.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Marino Vanessa è stata iscritta al n. 2846 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 13/11/2018; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Marino Vanessa è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2022; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Marino Vanessa**, nata a Salemi (TP) il 06/09/1993, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 16/02/2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

*********

**§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 19.02.2022 dalla Dott.ssa **Reina Laura**, nata a Erice (TP) il 09/11/1996, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo per l'anno in corso.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale dell'iscritta; Ritenuto che la Dott.ssa **Reina Laura** non risulta in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro per l'anno 2022 e che, tra l'altro, non sussistono le condizioni per la concessione di un esonero dal pagamento del contributo;

ad unanimità,

DELIBERA

di non dare seguito, allo stato, alla richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati presentata dalla Dott.ssa **Reina Laura**, nata a Erice (TP) il 09/11/1996. Dispone altresì di invitare l'interessata a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ordine versando il contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022, informandola

inoltre che solo dopo l'adempimento di tale obbligo il Consiglio potrà provvedere sulla richiesta di cancellazione dal Registro. Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali.

********

**§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21.02.2022 dal Dott. **Abbate Marco**, nato a Carini (PA) il 23/06/1992, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati a far data dal 19 gennaio 2022 in quanto dal 20.01.2022 risulta iscritto nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine di Palermo, circostanza peraltro già segnalata dal Consiglio Nazionale Forense, con nota del 15/02/2022, a seguito delle verifiche effettuate sui dati inoltrati all'applicativo Albo Telematico Nazionale.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale dell'iscritto; Ritenuto che il Dott. **Abbate Marco** non risulta in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro per l'anno 2022; ad unanimità,

DELIBERA

di non dare seguito, allo stato, alla richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati presentata dal Dott. **Abbate Marco**, nato a Carini (PA) il 23/06/1992. Dispone altresì di invitare l'interessato a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ordine versando il contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022, informandolo inoltre che solo dopo l'adempimento di tale obbligo il Consiglio potrà provvedere sulla richiesta di cancellazione dal Registro. Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali.

********

**§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 21.02.2022 dal Dott. **Abbate Salvatore**, nato a Partinico (PA) il 21/01/1986, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati a far data dal 19 gennaio 2022 in quanto dal 20.01.2022 risulta iscritto nell'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine di Palermo, circostanza peraltro già segnalata dal Consiglio Nazionale Forense, con nota del 15/02/2022, a seguito delle verifiche effettuate sui dati inoltrati all'applicativo Albo Telematico Nazionale.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale dell'iscritto; Ritenuto che il Dott. **Abbate Salvatore** non risulta in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro per l'anno 2022;

ad unanimità,

DELIBERA

di non dare seguito, allo stato, alla richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati presentata dal Dott. **Abbate Salvatore**, nato a Partinico (PA) il 21/01/1986. Dispone altresì di invitare l'interessato a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell'Ordine versando il contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022, informandolo inoltre che solo dopo l'adempimento di tale obbligo il Consiglio potrà provvedere sulla richiesta di cancellazione dal Registro. Manda alla segreteria per le comunicazioni consequenziali.

*********

**§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario comunica che l'Ufficio Esami d'avvocato presso la Corte di Appello di Palermo, con nota in data 14.01.2022, ha trasmesso l'elenco dei candidati idonei nelle sessioni 2018 e 2019 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Dall'esame della documentazione trasmessa, la =========, pur avendo conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, risultava ancora iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Nel rispetto delle prescritte procedure di revisione degli albi e/o Registri professionali, la praticante avvocato ========= è stata invitata a procedere all'iscrizione nell'Albo degli Avvocati ovvero alla presentazione di domanda di cancellazione dal Registro.

Con il medesimo invito, che costituiva anche avviso ai sensi dell'art. 17 comma 12 della citata legge, il Consiglio informava la stessa che, in assenza di riscontro, si sarebbe provveduto alla cancellazione d'ufficio.

Con pec in data 21.02.2022, la ========= ha comunicato di non essere interessata all'iscrizione all'Albo degli Avvocati e che quindi si poteva procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri; Dato atto che la ========= ha ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di revisione e che,

nonostante l'apposito invito rivolto, non ha provveduto alla presentazione dell'istanza di iscrizione nell'Albo Avvocati ovvero di domanda di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati; Visto il fascicolo personale della Dott.ssa Ruvolo Rossella, ritenuto che la stessa risulta iscritta al N. **2764** del Registro dei Praticanti con anzianità 11/04/2017 e che nei suoi confronti non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2021; all'unanimità;

delibera

la cancellazione della =========, dal Registro dei Praticanti Avvocati con esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2022. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

*********

**§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario comunica che, nell'ambito della periodica revisione degli Albi e Registri professionali, sono state effettuate le opportune verifiche sui requisiti che consentono il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio tenuto dall'Ordine e che, all'esito di tale attività di controllo, il praticante avvocato Dott. =========, iscritto al N. ========= del Registro dei Praticanti con anzianità 24/02/2015 e abilitato al patrocinio "vecchia normativa" dal 15/03/2016 e sino al 24/02/2022, non risulta avere più titolo per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per l'esercizio di detto patrocinio.

In conseguenza di ciò, il Dott. ========= è stato previamente informato - tramite pec in data 22.01.2022 - che il Consiglio avrebbe assunto un provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per decorrenza del termine espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata, e che, tuttavia, nel rispetto dei principi più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense, lo stesso avrebbe potuto mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati sino al superamento dell'esame di abilitazione al fine di coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista abilitato (Cons. Naz. Forense 22-05-2013, n. 58).

A tal fine, l'iscritto è stato invitato, con termine, a comunicare i dati dello studio professionale presso il quale avrebbe stabilito il proprio domicilio professionale ex art. 7 L. 247/2012, allegando apposita

attestazione rilasciata dal professionista titolare dello studio presso cui avrebbe continuato a svolgere il tirocinio.

Il Dott. =========, con nota del 02.02.2022, ha comunicato che, nonostante la cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la consequenziale cancellazione dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio, intende mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio, allegando, a tal fine, certificazione dello studio professionale dell'Avv. ========= con il quale continuerà a collaborare in rapporto di giuridica dipendenza

Quindi, a conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, propone al Consiglio di procedere alla dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria concessa al praticante avvocato Dott. ========= ed alla consequenziale cancellazione dall'elenco dei Praticanti Avvocati abilitati tenuto dall'Ordine.

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri; Ritenuto che la cancellazione del praticante dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex legge e può essere assunto senza la preventiva audizione dell'iscritto interessato; ritenuto che il decorso del termine previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, con la conseguente cessazione dell'abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di praticante ragion per cui il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l'iscrizione nel relativo Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente (**Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222)**; ritenuto che l'iscritto coinvolto nel procedimento di revisione ha ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dall'elenco degli abilitati al patrocinio e che, a seguito di apposito invito rivoltogli, ha provveduto alla presentazione della documentazione utile al mantenimento dell'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio; Visto il fascicolo personale e ritenuto che nei suoi confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; all'unanimità;

delibera

- la cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578, concessa al Dott. =========;

- la consequenziale cancellazione del Dott. =========, come sopra generalizzato, dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio;

- di autorizzare il Dott. ========= a mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio, come da richiesta.

Avverte che la sopra deliberata cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 comporterà per il Dott. =========la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che copia della presente delibera venga comunicata all'interessato, al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

*********

**§ Sempre in relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario comunica che, nell'ambito della periodica revisione degli Albi e Registri professionali, sono state effettuate le opportune verifiche sui requisiti che consentono il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio tenuto dall'Ordine e che, all'esito di tale attività di controllo, la praticante avvocato =========, iscritta al N. ========= del Registro dei Praticanti con anzianità 24/02/2015 e abilitata al patrocinio "vecchia normativa" dal 19/04/2016 e sino al 24/02/2022, non risulta avere più titolo per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per l'esercizio di detto patrocinio.

In conseguenza di ciò, la =========è stata previamente informata - tramite racc. ar. in data 22.01.2022 - che il Consiglio avrebbe assunto un provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per decorrenza del termine espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata, e che, tuttavia, nel rispetto dei principi più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense, la stessa avrebbe potuto mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati sino al superamento dell'esame di abilitazione al fine di coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista abilitato (Cons. Naz. Forense 22-05-2013, n. 58).

A tal fine, l'iscritta è stata invitata, con termine, a comunicare i dati dello studio professionale presso il quale avrebbe stabilito il proprio domicilio professionale ex art. 7 L. 247/2012, allegando apposita attestazione rilasciata dal professionista titolare dello studio presso cui avrebbe continuato a svolgere il tirocinio.

La =========, con nota dell'11.02.2022, ha comunicato che, nonostante la cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la consequenziale cancellazione dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio, intende mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio, allegando, a tal fine, certificazione dello studio professionale dell'Avv. ========= con il quale continuerà a collaborare in rapporto di giuridica dipendenza

Quindi, a conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, propone al Consiglio di procedere alla dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria concessa alla praticante avvocato Dott.ssa ========= ed alla consequenziale cancellazione dall'elenco dei Praticanti Avvocati abilitati tenuto dall'Ordine.

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri; Ritenuto che la cancellazione del praticante dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex legge e può essere assunto senza la preventiva audizione dell'iscritto interessato; ritenuto che il decorso del termine previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, con la conseguente cessazione dell'abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di praticante ragion per cui il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l'iscrizione nel relativo Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente (**Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222)**; ritenuto che l'iscritta coinvolta nel procedimento di revisione ha ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dall'elenco degli abilitati al patrocinio e che, a seguito di apposito invito rivoltogli, ha provveduto alla presentazione della documentazione utile al mantenimento dell'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio; Visto il fascicolo personale e ritenuto che nei suoi confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; all'unanimità;

delibera

- la cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578, concessa alla =========;

- la consequenziale cancellazione della Dott.ssa =========, come sopra generalizzata, dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio;

- di autorizzare la Dott.ssa ========= a mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio, come da richiesta.

Avverte che la sopra deliberata cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 comporterà per la Dott.ssa ========= la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che copia della presente delibera venga comunicata all'interessata, al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

*********

**§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE)**, il Consigliere Segretario comunica che la Dott.ssa **Fazio Giulia**, nata ad Erice (TP) il 17/01/1996, iscritta al N. 2965 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/05/2021, ammessa ad espletare il tirocinio forense presso lo studio legale dell'Avv. Campo Franco, con istanza del 17/02/2022, ha richiesto l'autorizzazione ad integrare la pratica professionale con la frequenza dello studio dell'Avv. Cavarretta Michele a decorrere dal 14/02/2022. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

*********

**§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE)**, il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con nota dell'11/02/2022, ha trasmesso il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 9 febbraio 2022, riguardante la proposta di modifica del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247". Il Consiglio prende atto.

**********

**§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PALERMO),** il Consigliere Segretario comunica che:

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 15.02.2022, ha notificato la delibera del 10/02/2022 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 186/2020 C.D.D. a carico dell'Avv. ========= a seguito dell'esposto N.16/2020 del 09/07/2020 del ========= omissis =========nei confronti dell'Avv. =========pani. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 15.02.2022, ha notificato la delibera del 10/02/2022 di archiviazione del procedimento disciplinare n. 305/2017 C.D.D. a carico dell'Avv. ========= a seguito dell'esposto N. 21 del 20/10/2017 del Sig. =========. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 15.02.2022, ha notificato la decisione, non ancora esecutiva, adottata all'udienza del 07.05.2021 e depositata l'11.02.2022 con la quale è stata inflitta all'Avv. ========= la sanzione disciplinare della radiazione in relazione al procedimento disciplinare n. 105-106/2019 a seguito degli esposti N. 3/2019 del 3/4/2019 =========, e N. 4/2019 del 3/4/2019 della =========. Il Consiglio prende atto.

- Il C.D.D. di Palermo, con nota del 15.02.2022, ha notificato la decisione, non ancora esecutiva, adottata all'udienza del 28.01.2022 e depositata il 04.02.2022 con la quale è stata inflitta all'Avv. ========= la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi tre in relazione ai procedimenti disciplinari n. 175/2020 e n. 191/2020 (successivamente riuniti) scaturiti rispettivamente a seguito dell'esposto N. 15/2020 del 30/06/2020 presentato dal Sig. =========e dell'esposto N. 22/2020 del 29/07/2020 presentato dal =========. Il Consiglio prende atto.

********

**§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI)**, il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. =========, con pec del 08.02.2022, ha trasmesso un esposto nei confronti degli Avv.ti =========. Il Consiglio dispone l'iscrizione dell'esposto nei confronti degli ========= al **N. 4/2022 F 12 del R. G. Esp.** e, a norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia agli iscritti.

********

**§ Passando all'esame del sedicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA)**, il Consigliere Segretario comunica che l'Università LUMSA (Libera Università Maria Ss. Assunta) di Palermo, con nota del 17/02/2022, ha comunicato di avere istituito un Master di II livello dal titolo "Gestione e composizione della crisi di impresa e dell'insolvenza e ha richiesto il patrocinio da

parte del Consiglio dell'Ordine per la realizzazione e la divulgazione dell'evento in parola, riservando altresì agli Iscritti all'Ordine di Trapani una tariffa agevolata. Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio non oneroso e autorizza la promozione dell'evento comunicandolo a tutti gli iscritti.

********

**§ Sempre in relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI)**, il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. Anna Maria Bonura, n. q. di Presidente della Sezione di Trapani dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF), con istanza del 08.02.2022, ha richiesto l'accreditamento del convegno dal titolo "Aspetti patrimoniali dei rapporti familiari", che si terrà in modalità F.A.D. il prossimo 18 marzo 2022. Al contempo, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ordine nonché la corresponsione di un contributo economico per la realizzazione del suddetto evento formativo.

Il Consiglio, ad unanimità, delibera l'accreditamento del convegno con n. 3 c.f. autorizzando l'utilizzo del logo dell'Ordine.

Inoltre, il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera la concessione in favore della Sezione di Trapani dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF) di un contributo di € 200,00, impegnando la relativa somma sul cap.26.1 Formazione professionale – contributi ad associazioni e autorizzando sin d'ora il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento.

********

**§ Sempre in relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI)**, il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. =========, con istanza del 14/02/2022, ha richiesto, ai sensi del Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l'attività di relatrice svolta =========. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 1 credito formativo in relazione all'espletata attività di relatrice oltre i n. 3 c.f. previsti per la partecipazione al modulo del 4/2/2022. Per quanto concerne la richiesta di riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al modulo del 21/1/2022, il Consiglio delibera di non accogliere la richiesta in quanto non risulta comprovata la partecipazione ad almeno l'80 % della durata del corso.

********

**§ Si passa, quindi, all'esame del diciassettesimo punto all'ordine del giorno (VARIE)** e il Consigliere Segretario riferisce che la Prefettura di Trapani, con nota del 04.02.2022, ai fini dell'aggiornamento della composizione del Nucleo di valutazione e verifica della quantificazione del danno subito dalle vittime dell'usura, ha richiesto la segnalazione di due rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati di Trapani in seno al suddetto nucleo operante presso la prefettura di Trapani rispettivamente con funzioni di componente effettivo e di supplente per le finalità connesse alla ricezione e all'esame istruttorio delle istanze presentate dalle vittime dell'estorsione e dell'usura per l'accesso ai benefici economici previsti dal fondo di solidarietà . Il Consiglio, ad unanimità, delibera di designare quale componente effettivo l'Avv. Guitta Michele e quale componente supplente l'Avv. Pugliese Carlo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni conseguenziali.

********

**§ Sempre con riferimento al diciassettesimo punto all'ordine del giorno (VARIE)** il Consigliere Segretario riferisce che la Prefettura di Trapani, con nota del 09.02.2022, nel richiamare l'art. 49 del Decreto Legge n. 152/2021 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*", che ha introdotto l'art. 94-bis al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , che prevede che il Prefetto, nell'ambito delle prescrizioni imposte al soggetto economico interessato dalla misura restrittiva della prevenzione collaborativa, può nominare, anche d'ufficio, uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, individuati nell'albo di cui all'articolo 35, comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011, con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all'attuazione delle misure di prevenzione collaborativa, ha richiesto la trasmissione di un elenco di avvocati esperti per le finalità sopra descritte. Il Consiglio, esaminata la nota della Prefettura di Trapani, pur non rientrando nell'alveo delle competenze del COA la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari che ha carattere nazionale ed è tenuto presso il Ministero della Giustizia, senza distinzione territoriale, solo nell'ottica della collaborazione tra pubbliche amministrazioni, ad unanimità, delibera di inviare una circolare agli iscritti invitandoli a comunicare la loro eventuale iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo degli amministratori giudiziari per poi trasmettere l'elenco alla Prefettura di Trapani.

*******

**§ Passando all'esame del diciottesimo punto all'ordine del giorno (LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO DI GIUSTIZIA)** prende la parola il Consigliere Tesoriere Avv. Brigida

Adamo la quale riferisce in ordine alla partecipazione alle riunioni tenute presso l'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Trapani durante le quali si è discusso sul programma e sulla modalità di esecuzione dei lavori di completamento della messa in sicurezza dei solai del Palazzo di Giustizia. La ditta aggiudicataria ha reso noto che i lavori interesseranno un intero piano per volta e che l'inizio è programmato per il 1° aprile 2022. Secondo il cronoprogramma stilato, i suddetti lavori dovrebbero interessare i locali dell'Ordine presumibilmente nel mese di settembre 2022. Si renderà pertanto necessario liberare i locali e l'archivio di tutti gli arredi e, al tempo stesso, individuare una sede provvisoria ove approntare gli uffici per assicurare così la continuità dei servizi agli iscritti. Tali operazioni comporteranno spese straordinarie sia per il trasloco degli arredi sia per eventuali interventi tecnici di adeguamento degli uffici provvisori. Il Consiglio prende atto ed autorizza il Presidente e il Consigliere Tesoriere ad approntare tutte le iniziative utili e conseguenziali allo svolgimento dei lavori di manutenzione nel rispetto del principio di economia del bilancio.

*******

**§ Si passa, quindi, all'esame del diciannovesimo ed ultimo punto all'ordine del giorno (FATTURE FORNITORI)** e il Consigliere Tesoriere comunica che sono pervenute da parte dei fornitori dell'Ordine le fatture di seguito indicate:

- Fattura N. E/159 del 31/01/2022 della DigitaPA s.r.l. dell'importo complessivo di € 1.464,00 per servizio importazione contenuti trasparenza e riorganizzazione editoriale, di cui € 1.200,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € 264,00 (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della DigitaPA s.r.l. dell'importo imponibile in fattura pari ad € 1.200,00, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 264,00, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- Fattura N. 1222101160 del 31/01/2022 della Visura S.p.A. dell'importo complessivo di € 884,50 per canone 01.01.2022 - 31.12.2022 manutenzione assistenza software: protocollo ex dpcm 3 dicembre 2013 e conservazione registro giornaliero di protocollo, di cui € 725,00, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € 159,50 (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della Visura S.p.A. dell'importo imponibile in fattura pari ad € 725,00,

mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € 159,50, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- Fattura N. 1922026823 del 31/01/2022 della Visura S.p.A. dell'importo complessivo di € **2.305,80** per canone annuale 2022 relativo a: "Servizio Difese d'ufficio", di cui € **1.890,00**, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad **€ 415,80** (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della Visura S.p.A. dell'importo imponibile in fattura pari ad € **1.890,00**, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € **415,80**, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- Fattura N. 1922026830 del 31/01/2022 della Visura S.p.A. dell'importo complessivo di € **427,00** per canone annuale 2022 relativo a: "Servizi Area Penale Trascrizioni verbali udienza", di cui € **350,00**, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad **€ 77,00** (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della Visura S.p.A. dell'importo imponibile in fattura pari ad € **350,00**, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € **77,00**, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- Fattura N. 1922026826 del 31/01/2022 della Visura S.p.A. dell'importo complessivo di € **610,00** per canone annuale 2022 relativo a: "Servizi Area Penale Servizio Procura 335", di cui € **500,00**, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad **€ 110,00** (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della Visura S.p.A. dell'importo imponibile in fattura pari ad € **350,00**, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € **77,00**, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- Fattura N. 1922026828 del 31/01/2022 della Visura S.p.A. dell'importo complessivo di € **3.660,00** per canone annuale 2022 relativo a: "Punto d'accesso PCT", di cui € **3.000,00**, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € **660,00** (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il

Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della Visura S.p.A. dell'importo imponibile in fattura pari ad € **3.000,00**, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € **660,00**, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- Fattura N. 1922026824 del 31/01/2022 della Visura S.p.A. dell'importo complessivo di € **610,00** per canone annuale 2022 relativo a: "Software gestione crediti formativi", di cui € **500,00**, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad **€ 110,00** (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della Visura S.p.A. dell'importo imponibile in fattura pari ad € **500,00**, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € **110,00**, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- Fattura N. 12 del 31/01/2022 di Echo Sistemi s.r.l. dell'importo complessivo di € **369,66** per n. estensione ulteriori 5 anni periodo conservazione fascicoli G.P.T. dell'anno 2016, di cui € **303,00**, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € **66,66** (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore della Echo Sistemi s.r.l. dell'importo imponibile in fattura pari ad € **303,00**, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € **66,66**, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- Fattura N. 3220071769 del 09/02/2022 di Poste Italiane S.p.A. dell'importo complessivo di € **12,82** per n. 2 telegrammi traffico nazionale dal 01.11.2021 al 31.12.2021, di cui € **10,51**, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € **2,31** (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore di Poste Italiane S.p.A. dell'importo imponibile in fattura pari ad € **10,51**, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € **2,31**, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

- Fattura N. 27/PA del 10/02/2022 di Erice Stampa di Rindinella Salvatore dell'importo complessivo di €

**62,90** per la stampa di n. 17 pergamene giuramenti avvocati, di cui € **51,56**, quale corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA pari ad € **11,34** (split payment) da versare all'Erario tramite modello F24. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Giuseppe Marabete nella qualità di R.P.C.T., delibera di autorizzare il pagamento in favore di di Erice Stampa di Rindinella Salvatore dell'importo imponibile in fattura pari ad € **51,56**, mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato. La corrispondente IVA pari ad € **11,34**, relativa alla fattura in premessa, verrà versata direttamente all'Erario secondo le modalità di legge.

********

**§ Si passa, quindi, all'esame dell'ultimo punto all'ordine del giorno (PROPOSTE DI CONVENZIONE)** e il Consigliere Segretario comunica che sono pervenute le proposte di convenzione di seguito elencate:

- La **Parking Service Punta Raisi**, con nota del 07.02.2022, ha trasmesso una proposta di convenzione riservata agli iscritti per usufruire di tariffe agevolate per il servizio di parcheggio con navetta in accompagnamento sino all''aeroporto Falcone e Borsellino e ritorno. Consiglio approva la proposta di convenzione e ne autorizza la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine.
- **La CAR-NET srl**, con sede legale in Roma, con pec dell'11.02.2022, ha trasmesso una proposta di convenzione riservata agli iscritti e ai loro familiari, nonché ai dipendenti dell'Ordine per usufruire di tariffe agevolate per i servizi di Noleggio a Lungo Termine. Consiglio approva la proposta di convenzione e ne autorizza la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine.
- **SICILY BY CAR**, con nota del 17.02.2022, ha trasmesso una proposta di convenzione riservata agli iscritti, per usufruire di tariffe agevolate per i servizi di noleggio auto in tutta Italia. Consiglio approva la proposta di convenzione e ne autorizza la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine.
- **Airone Parking,** con sede a Cinisi, con nota del 18.02.2022, ha trasmesso una proposta di convenzione riservata agli iscritti e ai loro familiari per usufruire di tariffe agevolate per il servizio di parcheggio low cost AIRONE Parking per l'aeroporto Punta Raisi di Palermo. Consiglio approva la proposta di convenzione e ne autorizza la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine.

*******

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,15 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 10 marzo 2022 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Avv. Maria Orlando Avv. Vito Galluffo